

----- STATUTO SOCIALE -----

----- DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - FINALITA' - EMBLEMA -----

Art. 1 - Denominazione -----

E' costituita l'Associazione denominata: "Associazione Concorsualisti - già Associazione Veronese dei Concorsualisti", con sede in Verona (VR), presso lo studio del Presidente pro tempore. -----

Art. 2 - Durata -----

L'Associazione ha durata illimitata. -----

Art. 3 - Scopo dell'Associazione -----

E' una associazione senza fini di lucro e si prefigge di svolgere attività diretta a: -----

a) contribuire allo studio e all'approfondimento del diritto concorsuale e di tutte le discipline che presentano connessione con le procedure concorsuali; -----

b) concorrere a formare una professionalità tale da assicurare il corretto svolgimento delle procedure concorsuali, nel rispetto della legge, e dei diritti di tutti i soggetti coinvolti, a vario titolo, nelle procedure stesse; -----

c) promuovere iniziative per l'aggiornamento professionale, e rinsaldare i vincoli di solidarietà e colleganza professionale; -----

d) collaborare con gli Ordini professionali, con il Tribunale, e con tutti gli organi istituzionali, per i fini di cui sopra. -----

----- PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZI SOCIALI -----

Art. 4 - L'Associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività da: -----

a. quote annuali sociali di iscrizione deliberate dall'Assemblea degli associati, su parere del Consiglio Direttivo, per l'anno successivo a quello nel quale avviene la delibera; ----

b. contributi, donazioni, elargizioni, lasciti di beni mobili, immobili ed in denaro da parte di persone, società, enti pubblici e privati nazionali ed internazionali. -----

L'appartenenza all'Associazione obbliga l'iscritto al versamento della quota nell'ammontare stabilito ai sensi del presente articolo, lettera a., entro il termine del 31 marzo di ogni anno. -----

L'iscritto moroso nel versamento della quota annuale non verrà conteggiato nel quorum costitutivo e deliberativo dell'assemblea degli Associati e decadrà di diritto dalla qualità di associato in conseguenza del mancato pagamento di due quote annuali, senza necessità di preventivo atto di messa in mora. -----

Art. 5 - L'esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo. Il bilancio verrà reso pubblico per 7 giorni consecutivi prima dell'assemblea convocata per l'approvazione presso la sede dell'Associazione. Ciascun associato potrà richiedere in

qualsiasi momento copia del bilancio approvato. -----

ASSOCIATI -----

Art. 6 - Possono far parte dell'associazione tutti gli avvocati, i dottori commercialisti ed esperti contabili, nonché tutti i praticanti delle stesse categorie professionali, iscritti ai relativi albi, che diano prova dell'effettivo svolgimento di attività in ambito concorsuale, che chiedano l'iscrizione all'Associazione, accettandone lo statuto e contribuendo alla determinazione e all'attuazione delle iniziative dell'Associazione stessa. -----

Gli iscritti possono essere suddivisi in sezioni, composte da almeno 15 iscritti ciascuna, corrispondenti alle circoscrizioni dei Tribunali, ove è presente la sezione fallimentare. L'istituzione della sezione avverrà su delibera del Consiglio Direttivo. -----

E' istituita la Sezione di Verona, alla quale faranno capo, oltre che i professionisti che esercitano nella relativa circoscrizione di Tribunale, anche i professionisti che esercitano nelle circoscrizioni in cui non è stata costituita una sezione. -----

Le singole sezioni recano la denominazione "Associazione Concorsualisti - Sezione di ..." e si fregeranno del logo dell'Associazione. -----

Le sezioni hanno autonomia organizzativa e sono prive di autonomia patrimoniale e finanziaria. -----

Art. 7 - Per assumere la qualità di associato ogni interessato dovrà presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione. Sull'ammissione ad associato il Consiglio Direttivo delibera a suo insindacabile giudizio con la maggioranza dei membri presenti. Gli iscritti all'Associazione Veronese dei Concorsualisti assumono di diritto la qualità di iscritti all'Associazione Concorsualisti.

Art. 8 - Il Consiglio può, a suo insindacabile giudizio, escludere l'associato che commette azioni pregiudizievoli agli scopi o al patrimonio dell'associazione, o comunque in violazione degli obblighi professionali e deontologici dell'ordine di appartenenza. -----

Art. 9 - Il recedente o escluso non ha diritto al rimborso delle quote annuali pagate. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile. E' vietata anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra gli associati di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge. -----

ORGANIZZAZIONE ASSOCIATIVA -----

Art. 10 - Gli Organi dell'associazione sono: l'Assemblea degli Associati, il Consiglio Direttivo, il Presidente e il Collegio dei Proviviri. L'assemblea è composta dalla generalità degli associati. -----

L'Assemblea degli Associati è convocata dal Consiglio Diret-

tivo mediante avviso da inviarsi, anche a mezzo PEC, all'indirizzo risultante dagli albi professionali o comunicato in sede di iscrizione, agli associati almeno 8 giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza. L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati in regola con il pagamento della quota e delibera a maggioranza semplice dei presenti. -----

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni che riguardano la responsabilità dei componenti del consiglio direttivo, questi ultimi non hanno diritto di voto. La modifica del l'atto costitutivo e dello statuto avvengono esclusivamente con la presenza di almeno metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, anche se rappresentati per delega. -----

L'assemblea deve riunirsi almeno una volta all'anno al fine di approvare il bilancio. Ad essa spetta, in occasione del rinnovo biennale delle cariche, la determinazione delle linee programmatiche e le scelte fondamentali dell'Associazione ed elegge il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Proviviri. ---

Art. 11 - Sono ammessi voti per delega. Le deleghe sono ammesse soltanto tra associati e con un massimo di tre per associato. Ogni associato ha diritto ad un voto. -----

Art. 12 - La presidenza dell'Assemblea spetta al Presidente del Direttivo o, in sua assenza, da uno degli associati nominato dall'Assemblea. Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario. Il verbale dell'assemblea viene firmato dal Presidente e dal Segretario. -----

Art. 13 - L'associazione è retta da un Consiglio Direttivo, che cura l'amministrazione ordinaria e straordinaria della medesima. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile da 5 a 9, dei quali la maggioranza e il Presidente appartenenti della Sezione di Verona, scelti tra gli associati. La durata in carica del Consiglio Direttivo è di due anni. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

Art. 14 - Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente, il Segretario e il Tesoriere, che durano in carica per il medesimo periodo del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, anche a mezzo del Segretario, o su richiesta di almeno tre componenti del Consiglio Direttivo. Esso delibera a maggioranza dei presenti e in caso di parità prevarrà il voto del Presidente. -----

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione, di fronte a terzi e in giudizio, nonché davanti alle autorità amministrative e giudiziarie, può conferire sia agli associati sia ai terzi, previa approvazione del Consiglio Direttivo, procure speciali per determinati atti o categorie di atti. ---

Il Segretario dirige, coadiuvato dal Consiglio Direttivo, tutte le attività necessarie ed opportune per il raggiungimento degli scopi statutari e cura l'esecuzione delle delibe-

razioni dell'Assemblea. -----

Il Consiglio Direttivo svolge ogni attività utile per il raggiungimento degli scopi sociali, curando l'organizzazione interna e promuovendo le iniziative dell'Associazione. -----

Il Tesoriere ha la responsabilità delle entrate e delle uscite dell'associazione. -----

Art. 15 - Il Consiglio Direttivo ha facoltà di emettere un regolamento per l'attività dell'associazione. -----

Art. 16 - Commissioni -----

In seno all'Associazione possono essere costituite commissioni a termine per lo studio di situazioni che richiedano approfondimenti. -----

Le Commissioni sono proposte dal Presidente e approvate dal Consiglio Direttivo. -----

Il lavoro delle Commissioni sarà coordinato da un referente che riferirà al Consiglio Direttivo per l'approvazione. -----

Art. 17 - Collegio dei Probiviri -----

Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea tra gli iscritti da almeno dieci anni al momento dell'assunzione della carica. La carica ha durata di due anni ed è rinnovabile. -----

Il Collegio è presieduto dal componente più anziano e giudica la lealtà, probità e correttezza degli associati nei confronti della Associazione. -----

Art. 18 - Past President e Presidente Onorario -----

Dopo la cessazione del mandato il Presidente uscente assume la qualifica di Past-President e fa parte di diritto del nuovo Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, per un mandato. -----

Art. 19 - Entro e non oltre 5 mesi dalla data di chiusura dell'esercizio, dovrà essere convocata a cura del Consiglio Direttivo l'assemblea degli associati per l'approvazione del bilancio. -----

----- SCIoglimento -----

Art. 20 - Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati; l'assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. La destinazione dell'eventuale saldo attivo della liquidazione, come pure il patrimonio residuo non dismesso, dovranno essere destinati ad altri enti non commerciali che perseguano finalità analoghe, oppure a fini di generale o pubblica utilità. -----

Art. 21 - Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge in materia. -----

Silvia Saron
Alberto Rinaldi

Marco



COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 22 del Codice dell'Amministrazione Digitale (DLGS 7 MARZO 2005 N. 82 e successive modificazioni).